

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 196 DEL 11/02/2022

O G G E T T O

ACCORDI CONTRATTUALI TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E ALCUNE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE PER L'ESECUZIONE DI TAMPONI MOLECOLARI E RAPIDI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA D.G.R. N. 17 DELL'11/01/2022.
PRESA D'ATTO.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 250/22

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Con D.G.R. n. 17 dell'11/01/2022 *“Rafforzamento delle disposizioni di sanità pubblica e precisazione sulle priorità di esecuzione previste dai Protocolli approvati dai Comitati Regionali della Medicina Generale il 30.10.2020 e della Pediatria di Libera Scelta il 19.11.2020 per il contrasto all'epidemia da COVID-19”*, e successive indicazioni per l'ampliamento dell'offerta di testing per Covid-19, pervenute con nota regionale prot. 27102 del 20/01/2022, la Regione Veneto ha riconfermato interamente le disposizioni contenute nei Protocolli precitati e, nel rafforzare le attività di *testing*, ha tra l'altro stabilito che le Aziende Sanitarie possano prevedere, attraverso specifici accordi contrattuali, l'esecuzione e refertazione dei tamponi molecolari e dei test antigenici rapidi da parte di strutture private accreditate fissando, fino al 31/03/2022, una spesa massima di € 5.000.000,00, oneri derivanti dalle risorse per i finanziamenti indistinti finalizzati della GSA del bilancio di previsione regionale 2022-2024 di cui alla legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36.

Inoltre, con D.G.R.V. n. 333 del 18/01/2022 *“Aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica "Test e screening per SARS-CoV-2 e indicazioni per l'attività di tracciamento e di gestione dei positivi" e contestuale modifica della D.G.R. n. 344 del 17/03/2020 e ss.mm.ii”*, la Regione Veneto ha stabilito la possibilità di utilizzare anche i test antigenici rapidi di prima generazione ai fini della determinazione della negativizzazione e della fine del periodo di isolamento del soggetto risultato positivo a *SARS-CoV-2*.

In tale contesto, le seguenti Strutture private accreditate con il SSN/SSR per la branca 03 Laboratorio:
- **Casa di Cura Villa Berica S.r.l.**, con sede in 36100 Vicenza, Via Capparozzo n. 10, codice fiscale 06002511001
- **C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l.**, con sede in 36030 Caldogno Via Sette 56, C.F. e P.IVA. 00635020241;
- **Data Clinica S.r.l.**, con sede e domicilio fiscale in 36040 Torri di Quartesolo(VI), Via Degli Artiglieri n. 33, P.IVA. 01922240245,
- **SE.FA.MO. S.r.l.**, con sede in 36100 Vicenza, Via Strada Dei Cappuccini n. 49, C.F. e P.IVA. 00328950241;
hanno fatto pervenire la loro disponibilità all'esecuzione di tamponi molecolari e rapidi di prima e terza generazione in nome e per conto dell'Azienda U.L.SS. comunicando volumi, sedi, giorni e orari di disponibilità.

La Direzione Sanitaria e la Direzione Medica Ospedaliera hanno espresso, per le vie brevi, parere favorevole per quanto di competenza.

Conseguentemente, le Parti procedevano alla sottoscrizione degli accordi che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Si precisa che a fronte della disponibilità, giornaliera e settimanale, manifestata dalle Strutture sopra citate, per il servizio svolto dalle stesse si stimano costi pari a complessivi € 100.000,00 fino al 31/03/2022, che saranno imputati al conto *55.04.218 Altri servizi sanitari da privato* del bilancio sanitario anno 2022 e che troveranno copertura nelle risorse per i finanziamenti indistinti finalizzati della GSA del bilancio di previsione regionale 2022-2024 di cui alla legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36.

In ragione di quanto esposto si propone di prendere atto degli accordi contrattuali per l'esecuzione di tamponi molecolari e test antigenici rapidi di prima e terza generazione tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e

le seguenti Strutture private accreditate:

- **Casa di Cura Villa Berica S.r.l.**, con sede in 36100 Vicenza, Via Capparozzo n. 10, codice fiscale 06002511001

- **C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l.**, con sede in 36030 Caldogno Via Sette 56, C.F. e P.IVA. 00635020241;

- **Data Clinica S.r.l.**, con sede e domicilio fiscale in 36040 Torri di Quartesolo(VI), Via Degli Artiglieri n. 33, P.IVA. 01922240245,

- **SE.FA.MO. S.r.l.**, con sede in 36100 Vicenza, Via Strada Dei Cappuccini n. 49, C.F. e P.IVA. 00328950241;

con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione delle Parti e fino al 31/03/2022, alle condizioni e modalità di cui agli accordi allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto degli accordi contrattuali per l'esecuzione di tamponi molecolari e test antigenici rapidi di prima e terza generazione tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e le seguenti Strutture private accreditate:
 - **Casa di Cura Villa Berica S.r.l.**, con sede in 36100 Vicenza, Via Capparozzo n. 10, codice fiscale 06002511001; (All. 1)
 - **C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l.**, con sede in 36030 Caldogno Via Sette 56, C.F. e P.IVA. 00635020241; (All. 2)
 - **Data Clinica S.r.l.**, con sede e domicilio fiscale in 36040 Torri di Quartesolo(VI), Via Degli Artiglieri n. 33, P.IVA. 01922240245; (All. 3)
 - **SE.FA.MO. S.r.l.**, con sede in 36100 Vicenza, Via Strada Dei Cappuccini n. 49, C.F. e P.IVA. 00328950241; (All. 4)con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione delle Parti e fino al 31/03/2022, alle condizioni e modalità precisate nei disciplinari allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le somme da rimborsare alle Strutture per il servizio svolto si stimano pari a complessivi € 100.000,00 fino al 31/03/2022, che saranno imputati al conto *55.04.218 Altri servizi sanitari da privato* del bilancio sanitario anno 2022 e che troveranno copertura nelle risorse per i finanziamenti indistinti finalizzati della GSA del bilancio di previsione regionale 2022-2024 di cui alla legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36.
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;

4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

ACCORDO CONTRATTUALE PER L'ESECUZIONE DI TEST

ANTIGENICI RAPIDI E TAMPONI MOLECOLARI PER LA RICERCA

DEL VIRUS COVID-19

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "Azienda", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F);

E

Casa di Cura Villa Berica S.r.l., di seguito denominata anche "Struttura", con sede e domicilio fiscale in 36100 Vicenza, Via Capparozzo n. 10, codice fiscale 06002511001 02933770246, rappresentata dall'Amministratore Delegato dr. Marco Dal Brun (nato a Padova il 17/11/1971 Cod. Fisc. DLBMRC71S17G224G)

PREMESSO CHE:

- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi – sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 – lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione del virus Covid-19;
- Lo stato di emergenza è stato prorogato nel tempo, per ultimo al 31 marzo 2022 per effetto del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221;
- Con D.G.R. n. 17 dell'11/01/2022 "*Rafforzamento delle disposizioni di sanità pubblica e precisazione sulle priorità di esecuzione previste dai Protocolli approvati dai Comitati Regionali della Medicina Generale il 30.10.2020 e della*

Pediatria di Libera Scelta il 19.11.2020 per il contrasto all'epidemia da COVID-

19", e successive indicazioni per l'ampliamento dell'offerta di testing per Covid-

19, pervenute con nota regionale prot. 27102 del 20/01/2022, la Regione Veneto

ha riconfermato interamente le disposizioni contenute nei Protocolli precitati e,

nel rafforzare le attività di testing, ha tra l'altro stabilito che le Aziende Sanitarie

possano prevedere, attraverso specifici accordi contrattuali, l'esecuzione e

refertazione dei tamponi molecolari e dei test antigenici rapidi da parte di

strutture private accreditate fissando fino al 31/03/2022 una spesa massima di €

5.000.000,00, oneri derivanti dalle risorse per i finanziamenti della GSA che

saranno erogati attraverso Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 4 Legge

Regionale n. 19 del 25/10/2016;

– La Struttura in premessa ha fatto pervenire la nota di disponibilità come meglio

dettagliata in allegato (all.1);

– il Direttore Sanitario e il Direttore Medico hanno espresso per le vie brevi parere

favorevole per quanto di competenza;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della convenzione è l'esecuzione e la refertazione, da parte dell'erogatore

privato accreditato e in nome e per conto dell'Azienda U.L.SS., di test antigenici

rapidi di quarta generazione e tamponi molecolari a favore di pazienti sia con che

senza impegnativa dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e

degli altri Medici Specialisti abilitati all'utilizzo del ricettario, per la ricerca del virus

Covid-19 agli utenti residenti nel territorio dell'U.L.SS. secondo i criteri e le

modalità definite dal presente accordo.

Art. 2 – Obblighi delle Parti

La Struttura, nell'ambito della collaborazione in argomento, si impegna a:

- dotarsi dei materiali e degli strumenti necessari alla processazione dei test antigenici rapidi e dei tamponi molecolari;
- refertazione degli esiti dei test antigenici rapidi e dei tamponi molecolari secondo le tempistiche indicate nella tabella allegata (all.1);
- individuazione degli spazi idonei per l'esecuzione dei tamponi;
- corretto smaltimento dei rifiuti sanitari;
- individuazione del personale disponibile;
- fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale adibito all'esecuzione dei tamponi;
- presa in carico del paziente tra cui:
 - registrazione in applicativo regionale SIAVr dei test antigenici rapidi e dei tamponi effettuati e dei referti;

Rientra tra i compiti dell'erogatore privato accreditato anche la verifica, nel caso di tamponi molecolari con impegnativa, che i pazienti abbiano l'impegnativa dematerializzata del curante con esenzione 5G1 *“Prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche dal responsabile di Igiene Sanità Pubblica aziendale (ex art. 1 co.4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 – seconda parte)”*, il cui numero identificativo andrà registrato anche ai fini della rendicontazione. La Struttura si impegna ad una rendicontazione analitica nei confronti dell'Azienda U.L.SS., anche ai fini della remunerazione di cui al successivo articolo 3 oltre che all'invio dei flussi regionali e ministeriali.

Sono in carico all'Azienda U.L.SS.:

	<ul style="list-style-type: none"> la gestione delle prenotazioni dei test antigenici rapidi e dei tamponi molecolari da parte degli utenti e la messa a disposizione della Struttura delle liste (agende) dei nominativi prenotati attraverso gestionali aziendali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> indicazione del numero d'ordine NSO (piattaforma per la trasmissione di ordini di acquisto di beni e di servizi). 	
	L'Azienda U.L.SS. comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento delle obbligazioni in esso previste.	
	Art. 3 – Remunerazione	
	A fronte del servizio svolto, e previa rendicontazione analitica mensile da parte della Struttura, come da D.G.R. n. 17 dell'11/01/2022, a parziale modifica di quanto disposto con D.G.R. n. 567 del 5 maggio 2020, e successive indicazioni regionali per l'ampliamento dell'offerta di testing per Covid-19, pervenute con nota regionale prot. 27102 del 20/01/2022, verranno riconosciute alla Struttura le seguenti tariffe:	
	€ 40,00 per tampone molecolare – 91.12.1_0 VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA RT-PCR) (Inclusa estrazione, amplificazione, rivelazione);	
	€ 12,00 per test antigenico di quarta generazione – 91.12.7 TEST RAPIDO PER LA RICERCA DELL'ANTIGENE SARS - COV2;	
	Per i test antigenici rapidi e i tamponi molecolari effettuati la Struttura garantisce la rendicontazione delle prestazioni erogate attraverso un flusso di specialistica ambulatoriale (SPS) separato da quello normalmente utilizzato per tracciare le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in nome e per conto del SSR e soggette a rimborso, oltre all'invio dei flussi informativi regionali e ministeriali.	

Le Parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni rendicontate nelle modalità sopra descritte sono escluse dai tetti di spesa di cui alle vigenti disposizioni e ai relativi oneri si farà fronte con gli oneri derivanti dalle risorse per i finanziamenti della GSA che saranno erogati attraverso Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 4 Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016 fino al 31/03/2022.

Le tariffe di cui sopra saranno corrisposte dall'Azienda U.L.SS., previa emissione di fattura mensile da parte della Struttura.

La fattura dovrà essere intestata a Azienda U.L.SS. 8 Berica, con sede legale in Vicenza (VI), Viale Rodolfi, 37, C.F. e P.IVA N. 02441500242.

Entro i termini su indicati, unitamente alla fattura, la Struttura dovrà far pervenire all'Azienda U.L.SS. i risultati dell'attività e del servizio svolto nel periodo considerato attraverso la rendicontazione analitica delle prestazioni erogate.

Art. 4 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'Erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla normativa vigente statale e regionale di riferimento.

Art. 5 - Responsabilità

La Struttura, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, è responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri provocati da proprio personale nei confronti degli utenti o di terzi durante l'espletamento del servizio e ad essi imputabili.

L'Azienda U.L.SS. resterà estranea a qualsivoglia controversia tra la Struttura ed i pazienti, restando parimenti e in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 1294 c.c., ogni solidarietà passiva tra le Parti in relazione alle obbligazioni verso terzi.

Art. 6 – Durata e recesso

Il presente accordo ha validità fino al 31/03/2022 e decorre dalla data di ultima sottoscrizione.

In caso di valutazione positiva dell'attività svolta dalla Struttura e di disposizioni regionali ulteriori e successive, relative alla copertura degli oneri relativi all'esecuzione di tamponi e test rapidi da parte di strutture private accreditate oltre il 31/03/2022, la presente Convenzione potrà essere prorogata per il periodo corrispondente al prolungamento.

Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso minimo di 30 gg. dandone comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Art. 7 - Risoluzione

Il presente si risolverà di diritto ex art. 1456 cc nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo o oggettivo prescritto in capo alla Struttura e previamente accertato dall'U.L.SS.,
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni.

L'azienda U.L.SS. si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente specifica del periodo di sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario alla verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto.

L'azienda U.L.SS. si riserva di disporre analogo sospensione qualora ricorrano altri e giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio reso dalla Struttura.

Art. 8 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Art. 9 - Registrazione ed imposta di bollo

1. La presente convenzione:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta dalla Struttura in modo virtuale con contrassegno n. pari a complessivi € 32,00;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;
- è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Per Casa di Cura Villa Berica S.r.l.

Il Direttore Generale

L' Amministratore Delegato

(Maria Giuseppina Bonavina)

(Marco Dal Brun)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 5 "Responsabilità".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Per Casa di Cura Villa Berica S.r.l.

Il Direttore Generale

L' Amministratore Delegato

(Maria Giuseppina Bonavina)

(Marco Dal Brun)

ACCORDO CONTRATTUALE PER L'ESECUZIONE DI TEST

ANTIGENICI RAPIDI DI TERZA GENERAZIONE PER LA RICERCA DEL

VIRUS COVID-19

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "Azienda", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F);

E

C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l., di seguito denominata anche "Struttura", con sede e domicilio fiscale in 36030 Caldogno (VI), Via sette n. 56, C.F. e P.IVA. 00635020241, rappresentata dal dr. Cristian Revelin, (nato a Vicenza il 14/10/1973 Cod. Fisc. 1339681643099399754,

PREMESSO CHE:

- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi – sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 – lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione del virus Covid-19;
- Lo stato di emergenza è stato prorogato nel tempo, per ultimo al 31 marzo 2022 per effetto del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221;
- Con D.G.R. n. 17 dell'11/01/2022 *"Rafforzamento delle disposizioni di sanità pubblica e precisazione sulle priorità di esecuzione previste dai Protocolli approvati dai Comitati Regionali della Medicina Generale il 30.10.2020 e della*

Pediatria di Libera Scelta il 19.11.2020 per il contrasto all'epidemia da COVID-

19", e successive indicazioni per l'ampliamento dell'offerta di testing per Covid-

19, pervenute con nota regionale prot. 27102 del 20/01/2022, la Regione Veneto

ha riconfermato interamente le disposizioni contenute nei Protocolli precitati e,

nel rafforzare le attività di testing, ha tra l'altro stabilito che le Aziende Sanitarie

possano prevedere, attraverso specifici accordi contrattuali, l'esecuzione e

refertazione dei tamponi molecolari e dei test antigenici rapidi da parte di

strutture private accreditate fissando fino al 31/03/2022 una spesa massima di €

5.000.000,00, oneri derivanti dalle risorse per i finanziamenti della GSA che

saranno erogati attraverso Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 4 Legge

Regionale n. 19 del 25/10/2016;

– La Struttura in premessa ha fatto pervenire la nota di disponibilità come meglio

dettagliata in allegato (all.1);

– il Direttore Sanitario e il Direttore Medico hanno espresso per le vie brevi parere

favorevole per quanto di competenza;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della convenzione è l'esecuzione e la refertazione, da parte dell'erogatore

privato accreditato e in nome e per conto dell'Azienda U.L.SS., di test antigenici

rapidi di terza generazione, a favore di pazienti sia con che senza impegnativa dei

Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e degli altri Medici

Specialisti abilitati all'utilizzo del ricettario, per la ricerca del virus Covid-19 agli

utenti residenti nel territorio dell'U.L.SS. secondo i criteri e le modalità definite dal

presente accordo.

Art. 2 – Obblighi delle Parti

La Struttura, nell'ambito della collaborazione in argomento, si impegna a:

- dotarsi dei materiali e degli strumenti necessari alla processazione dei test rapidi di terza generazione;
- refertazione degli esiti dei test rapidi di terza generazione secondo le tempistiche indicate nella tabella allegata (all.1);
- individuazione degli spazi idonei per l'esecuzione dei tamponi;
- corretto smaltimento dei rifiuti sanitari;
- individuazione del personale disponibile;
- fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale adibito all'esecuzione dei tamponi;
- presa in carico del paziente tra cui:
 - registrazione in applicativo regionale SIAVr dei tamponi effettuati e dei referti;

Rientra tra i compiti dell'erogatore privato accreditato anche la verifica, nel caso di test rapidi con impegnativa, che i pazienti abbiano l'impegnativa dematerializzata del curante con esenzione 5G1 *“Prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche dal responsabile di Igiene Sanità Pubblica aziendale (ex art. 1 co.4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 – seconda parte)”*, il cui numero identificativo andrà registrato anche ai fini della rendicontazione. La Struttura si impegna ad una rendicontazione analitica nei confronti dell'Azienda U.L.SS., anche ai fini della remunerazione di cui al successivo articolo 3 oltre che all'invio dei flussi regionali e ministeriali.

Sono in carico all'Azienda U.L.SS.:

	<ul style="list-style-type: none"> la gestione delle prenotazioni dei test rapidi da parte degli utenti e la messa a disposizione della Struttura delle liste (agende) dei nominativi prenotati attraverso gestionali aziendali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> indicazione del numero d'ordine NSO (piattaforma per la trasmissione di ordini di acquisto di beni e di servizi). 	
	L'Azienda U.L.SS. comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento delle obbligazioni in esso previste.	
	Art. 3 – Remunerazione	
	A fronte del servizio svolto, e previa rendicontazione analitica mensile da parte della Struttura, come da D.G.R. n. 17 dell'11/01/2022, a parziale modifica di quanto disposto con D.G.R. n. 567 del 5 maggio 2020, e successive indicazioni regionali per l'ampliamento dell'offerta di testing per Covid-19, pervenute con nota regionale prot. 27102 del 20/01/2022, verranno riconosciute alla Struttura le seguenti tariffe:	
	€ 17,00 per test rapido di terza generazione per la ricerca dell'antigene SARS – COV 2 – 91.12.7;	
	Per i test rapidi effettuati la Struttura garantisce la rendicontazione delle prestazioni erogate attraverso un flusso di specialistica ambulatoriale (SPS) separato da quello normalmente utilizzato per tracciare le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in nome e per conto del SSR e soggette a rimborso, oltre all'invio dei flussi informativi regionali e ministeriali.	
	Le Parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni rendicontate nelle modalità sopra descritte sono escluse dai tetti di spesa di cui alle vigenti disposizioni e ai relativi oneri si farà fronte con gli oneri derivanti dalle risorse per i finanziamenti	

	della GSA che saranno erogati attraverso Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 4	
	Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016 fino al 31/03/2022.	
	Le tariffe di cui sopra saranno corrisposte dall'Azienda U.L.SS., previa emissione di	
	fattura mensile da parte della Struttura.	
	La fattura dovrà essere intestata a Azienda U.L.SS. 8 Berica, con sede legale in	
	Vicenza (VI), Viale Rodolfi, 37, C.F. e P.IVA N. 02441500242.	
	Entro i termini su indicati, unitamente alla fattura, la Struttura dovrà far pervenire	
	all'Azienda U.L.SS. i risultati dell'attività e del servizio svolto nel periodo	
	considerato attraverso la rendicontazione analitica delle prestazioni erogate.	
	Art. 4 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento	
	L'Erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti di	
	autorizzazione e accreditamento previsti dalla normativa vigente statale e regionale	
	di riferimento.	
	Art. 5 - Responsabilità	
	La Struttura, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, è	
	responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri provocati da proprio	
	personale nei confronti degli utenti o di terzi durante l'espletamento del servizio e ad	
	essi imputabili.	
	L'Azienda U.L.SS. resterà estranea a qualsivoglia controversia tra la Struttura ed i	
	pazienti, restando parimenti e in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 1294 c.c., ogni	
	solidarietà passiva tra le Parti in relazione alle obbligazioni verso terzi.	
	Art. 6 – Durata e recesso	
	Il presente accordo ha validità fino al 31/03/2022 e decorre dalla data di ultima	
	sottoscrizione.	
	In caso di valutazione positiva dell'attività svolta dalla Struttura e di disposizioni	

	regionali ulteriori e successive, relative alla copertura degli oneri relativi	
	all'esecuzione di tamponi e test rapidi di terza generazione da parte di strutture	
	private accreditate oltre il 31/03/2022, la presente Convenzione potrà essere	
	prorogata per il periodo corrispondente al prolungamento.	
	Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso minimo	
	di 30 gg. dandone comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata a.r.	
	o posta elettronica certificata.	
	Art. 7 - Risoluzione	
	Il presente si risolverà di diritto ex art. 1456 cc nei seguenti casi:	
	- perdita di un requisito soggettivo o oggettivo prescritto in capo alla Struttura e	
	previamente accertato dall'U.L.SS.,	
	- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni.	
	L'azienda U.L.SS. si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto	
	contenente specifica del periodo di sospensione, l'efficacia del presente accordo per	
	il tempo necessario alla verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di	
	diritto.	
	L'azienda U.L.SS. si riserva di disporre analogo sospensione qualora ricorrano altri	
	e giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio reso dalla Struttura.	
	Art. 8 - Foro competente	
	Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente	
	convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.	
	Art. 9 - Registrazione ed imposta di bollo	
	1. La presente convenzione:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato	
	A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 assolta in forma virtuale da parte della	

Struttura con contrassegno n. _____ per un totale di € 32,00;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;

- è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Per C.D.V.

Il Direttore Generale

Il legale rappresentante

(Maria Giuseppina Bonavina)

(Cristian Revelin)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 5 "Responsabilità".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Per C.D.V.

Il Direttore Generale

Il legale rappresentante

(Maria Giuseppina Bonavina)

(Cristian Revelin)

ACCORDO CONTRATTUALE PER L'ESECUZIONE DI TEST

ANTIGENICI RAPIDI DI PRIMA E TERZA GENERAZIONE PER LA

RICERCA DEL VIRUS COVID-19

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "Azienda", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F);

E

DATA CLINICA S.r.l., di seguito denominata anche "Struttura", con sede e domicilio fiscale in 36040 Torri di Quartesolo(VI), Via Degli Artiglieri n. 33, P.IVA. 01922240245, rappresentata dal dr. Alessandro Burul, (nato a Vicenza il 24/02/1949 Cod. Fisc. BRLLLSN49B24L840R,

PREMESSO CHE:

- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi – sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 – lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione del virus Covid-19;
- Lo stato di emergenza è stato prorogato nel tempo, per ultimo al 31 marzo 2022 per effetto del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221;
- Con D.G.R. n. 17 dell'11/01/2022 *"Rafforzamento delle disposizioni di sanità pubblica e precisazione sulle priorità di esecuzione previste dai Protocolli approvati dai Comitati Regionali della Medicina Generale il 30.10.2020 e della*

		<i>Pediatria di Libera Scelta il 19.11.2020 per il contrasto all'epidemia da COVID-</i>
		<i>19", e successive indicazioni per l'ampliamento dell'offerta di testing per Covid-</i>
		<i>19, pervenute con nota regionale prot. 27102 del 20/01/2022, la Regione Veneto</i>
		<i>ha riconfermato interamente le disposizioni contenute nei Protocolli precitati e,</i>
		<i>nel rafforzare le attività di testing, ha tra l'altro stabilito che le Aziende Sanitarie</i>
		<i>possano prevedere, attraverso specifici accordi contrattuali, l'esecuzione e</i>
		<i>refertazione dei tamponi molecolari e antigenici rapidi da parte di strutture</i>
		<i>private accreditate fissando fino al 31/03/2022 una spesa massima di €</i>
		<i>5.000.000,00, oneri derivanti dalle risorse per i finanziamenti della GSA che</i>
		<i>saranno erogati attraverso Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 4 Legge</i>
		<i>Regionale n. 19 del 25/10/2016;</i>
		<i>– La Struttura in premessa ha fatto pervenire la nota di disponibilità come meglio</i>
		<i>dettagliata in allegato (all.1);</i>
		<i>– il Direttore Sanitario e il Direttore Medico hanno espresso per le vie brevi parere</i>
		<i>favorevole per quanto di competenza;</i>
		TUTTO CIO' PREMESSO
		SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
		Art. 1 – Oggetto
		Oggetto della convenzione è l'esecuzione e la refertazione, da parte dell'erogatore
		privato accreditato e in nome e per conto dell'Azienda U.L.SS., di test antigenici
		rapidi di prima e terza generazione, a favore di pazienti sia con che senza
		impegnativa dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e degli
		altri Medici Specialisti abilitati all'utilizzo del ricettario, per la ricerca del virus
		Covid-19 agli utenti residenti nel territorio dell'U.L.SS. secondo i criteri e le
		modalità definite dal presente accordo.

Art. 2 – Obblighi delle Parti

La Struttura, nell'ambito della collaborazione in argomento, si impegna a:

- dotarsi dei materiali e degli strumenti necessari alla processazione dei test rapidi di prima e terza generazione;
- refertazione degli esiti dei test rapidi di prima e terza generazione secondo le tempistiche indicate nella tabella allegata (all.1);
- individuazione degli spazi idonei per l'esecuzione dei tamponi;
- corretto smaltimento dei rifiuti sanitari;
- individuazione del personale disponibile;
- fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale adibito all'esecuzione dei tamponi;
- presa in carico del paziente tra cui:
 - registrazione in applicativo regionale SIAVr dei tamponi effettuati e dei referti;

Rientra tra i compiti dell'erogatore privato accreditato anche la verifica, nel caso di test rapidi con impegnativa, che i pazienti abbiano l'impegnativa dematerializzata del curante con esenzione 5G1 *“Prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche dal responsabile di Igiene Sanità Pubblica aziendale (ex art. 1 co.4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 – seconda parte)”*, il cui numero identificativo andrà registrato anche ai fini della rendicontazione. La Struttura si impegna ad una rendicontazione analitica nei confronti dell'Azienda U.L.SS., anche ai fini della remunerazione di cui al successivo articolo 3 oltre che all'invio dei flussi regionali e ministeriali.

Sono in carico all'Azienda U.L.SS.:

	<ul style="list-style-type: none"> la gestione delle prenotazioni dei test rapidi da parte degli utenti e la messa a disposizione della Struttura delle liste (agende) dei nominativi prenotati attraverso gestionali aziendali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> indicazione del numero d'ordine NSO (piattaforma per la trasmissione di ordini di acquisto di beni e di servizi). 	
	L'Azienda U.L.SS. comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento delle obbligazioni in esso previste.	
	Art. 3 – Remunerazione	
	A fronte del servizio svolto, e previa rendicontazione analitica mensile da parte della Struttura, come da D.G.R. n. 17 dell'11/01/2022, a parziale modifica di quanto disposto con D.G.R. n. 567 del 5 maggio 2020, e successive indicazioni regionali per l'ampliamento dell'offerta di testing per Covid-19, pervenute con nota regionale prot. 27102 del 20/01/2022, verranno riconosciute alla Struttura le seguenti tariffe:	
	€ 13,00 per test rapido di prima generazione per la ricerca dell'antigene SARS –COV 2 – 91.12.M;	
	€ 17,00 per test rapido di terza generazione per la ricerca dell'antigene SARS –COV 2 – 91.12.7;	
	Per i test rapidi effettuati la Struttura garantisce la rendicontazione delle prestazioni erogate attraverso un flusso di specialistica ambulatoriale (SPS) separato da quello normalmente utilizzato per tracciare le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in nome e per conto del SSR e soggette a rimborso, oltre all'invio dei flussi informativi regionali e ministeriali.	
	Le Parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni rendicontate nelle modalità	

	sopra descritte sono escluse dai tetti di spesa di cui alle vigenti disposizioni e ai	
	relativi oneri si farà fronte con gli oneri derivanti dalle risorse per i finanziamenti	
	della GSA che saranno erogati attraverso Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 4	
	Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016 fino al 31/03/2022.	
	Le tariffe di cui sopra saranno corrisposte dall'Azienda U.L.SS., previa emissione di	
	fattura mensile da parte della Struttura.	
	La fattura dovrà essere intestata a Azienda U.L.SS. 8 Berica, con sede legale in	
	Vicenza (VI), Viale Rodolfi, 37, C.F. e P.IVA N. 02441500242.	
	Entro i termini su indicati, unitamente alla fattura, la Struttura dovrà far pervenire	
	all'Azienda U.L.SS. i risultati dell'attività e del servizio svolto nel periodo	
	considerato attraverso la rendicontazione analitica delle prestazioni erogate.	
	Art. 4 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento	
	L'Erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti di	
	autorizzazione e accreditamento previsti dalla normativa vigente statale e regionale	
	di riferimento.	
	Art. 5 - Responsabilità	
	La Struttura, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, è	
	responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri provocati da proprio	
	personale nei confronti degli utenti o di terzi durante l'espletamento del servizio e ad	
	essi imputabili.	
	L'Azienda U.L.SS. resterà estranea a qualsivoglia controversia tra la Struttura ed i	
	pazienti, restando parimenti e in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 1294 c.c., ogni	
	solidarietà passiva tra le Parti in relazione alle obbligazioni verso terzi.	
	Art. 6 – Durata e recesso	
	Il presente accordo ha validità fino al 31/03/2022 e decorre dalla data di ultima	

sottoscrizione.

In caso di valutazione positiva dell'attività svolta dalla Struttura e di disposizioni regionali ulteriori e successive, relative alla copertura degli oneri relativi all'esecuzione di tamponi e test rapidi da parte di strutture private accreditate oltre il 31/03/2022, la presente Convenzione potrà essere prorogata per il periodo corrispondente al prolungamento.

Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso minimo di 30 gg. dandone comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Art. 7 - Risoluzione

Il presente si risolverà di diritto ex art. 1456 cc nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo o oggettivo prescritto in capo alla Struttura e previamente accertato dall'U.L.SS.,
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni.

L'azienda U.L.SS. si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente specifica del periodo di sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario alla verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto.

L'azienda U.L.SS. si riserva di disporre analogo sospensione qualora ricorrano altri e giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio reso dalla Struttura.

Art. 8 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Art. 9 - Registrazione ed imposta di bollo

1. La presente convenzione:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato

A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 assolta in forma virtuale da parte della

Struttura con contrassegno n. per un totale di € 32,00;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre

1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico

della parte richiedente;

- è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della Legge

241/1990 e s.m.i.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano

le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari

aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Per Data Clinica S.r.l.

Il Direttore Generale

Il legale rappresentante

(Maria Giuseppina Bonavina)

(Alessandro Burul)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del

codice civile l'art. 5 "Responsabilità".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Per Data Clinica S.r.l.

Il Direttore Generale

Il legale rappresentante

(Maria Giuseppina Bonavina)

(Alessandro Burul)

ACCORDO CONTRATTUALE PER L'ESECUZIONE DI TEST

MOLECOLARI E ANTIGENICI RAPIDI DI PRIMA GENERAZIONE PER

LA RICERCA DEL VIRUS COVID-19

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "Azienda", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F);

E

SE.FA.MO. S.r.l., di seguito denominata anche "Struttura", con sede e domicilio fiscale in 36100 Vicenza, Via Strada Dei Cappuccini n. 49, C.F. e P.IVA. 00328950241, rappresentata dal dr. Guido Griguol, (nato a Vicenza il 13/09/1970 Cod. Fisc. GRGGDU70P13L840N);

PREMESSO CHE:

- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi – sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 – lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione del virus Covid-19;
- Lo stato di emergenza è stato prorogato nel tempo, per ultimo al 31 marzo 2022 per effetto del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221;
- Con D.G.R. n. 17 dell'11/01/2022 *"Rafforzamento delle disposizioni di sanità pubblica e precisazione sulle priorità di esecuzione previste dai Protocolli approvati dai Comitati Regionali della Medicina Generale il 30.10.2020 e della*

Pediatria di Libera Scelta il 19.11.2020 per il contrasto all'epidemia da COVID-

19", e successive indicazioni per l'ampliamento dell'offerta di testing per Covid-

19, pervenute con nota regionale prot. 27102 del 20/01/2022, la Regione Veneto

ha riconfermato interamente le disposizioni contenute nei Protocolli precitati e,

nel rafforzare le attività di testing, ha tra l'altro stabilito che le Aziende Sanitarie

possano prevedere, attraverso specifici accordi contrattuali, l'esecuzione e

refertazione dei tamponi molecolari e dei test antigenici rapidi da parte di

strutture private accreditate fissando fino al 31/03/2022 una spesa massima di €

5.000.000,00, oneri derivanti dalle risorse per i finanziamenti della GSA che

saranno erogati attraverso Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 4 Legge

Regionale n. 19 del 25/10/2016;

– La Struttura in premessa ha fatto pervenire la nota di disponibilità come meglio
dettagliata in allegato (all.1);

– il Direttore Sanitario e il Direttore Medico hanno espresso per le vie brevi parere
favorevole per quanto di competenza;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della convenzione è l'esecuzione e la refertazione, da parte dell'erogatore
privato accreditato e in nome e per conto dell'Azienda U.L.SS., di test molecolari e
antigenici rapidi di prima generazione, a favore di pazienti sia con che senza
impegno dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e degli
altri Medici Specialisti abilitati all'utilizzo del ricettario, per la ricerca del virus
Covid-19 agli utenti residenti nel territorio dell'U.L.SS. secondo i criteri e le
modalità definite dal presente accordo.

Art. 2 – Obblighi delle Parti

La Struttura, nell'ambito della collaborazione in argomento, si impegna a:

- dotarsi dei materiali e degli strumenti necessari alla processazione dei test molecolari e rapidi di prima generazione;
- refertazione degli esiti dei test molecolari e rapidi di prima generazione secondo le tempistiche indicate nella tabella allegata (all.1);
- individuazione degli spazi idonei per l'esecuzione dei tamponi;
- corretto smaltimento dei rifiuti sanitari;
- individuazione del personale disponibile;
- fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale adibito all'esecuzione dei tamponi;
- presa in carico del paziente tra cui:
 - registrazione in applicativo regionale SIAVr dei tamponi effettuati e dei referti;

Rientra tra i compiti dell'erogatore privato accreditato anche la verifica, nel caso di test molecolari e rapidi di prima generazione con impegnativa, che i pazienti abbiano l'impegnativa dematerializzata del curante con esenzione 5G1 *“Prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche dal responsabile di Igiene Sanità Pubblica aziendale (ex art. 1 co.4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 – seconda parte)”*, il cui numero identificativo andrà registrato anche ai fini della rendicontazione. La Struttura si impegna ad una rendicontazione analitica nei confronti dell'Azienda U.L.SS., anche ai fini della remunerazione di cui al successivo articolo 3 oltre che all'invio dei flussi regionali e ministeriali.

	Sono in carico all'Azienda U.L.SS.:	
	<ul style="list-style-type: none"> la gestione delle prenotazioni dei test rapidi da parte degli utenti e la messa a disposizione della Struttura delle liste (agende) dei nominativi prenotati attraverso gestionali aziendali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> indicazione del numero d'ordine NSO (piattaforma per la trasmissione di ordini di acquisto di beni e di servizi). 	
	L'Azienda U.L.SS. comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento delle obbligazioni in esso previste.	
	Art. 3 – Remunerazione	
	A fronte del servizio svolto, e previa rendicontazione analitica mensile da parte della Struttura, come da D.G.R. n. 17 dell'11/01/2022, a parziale modifica di quanto disposto con D.G.R. n. 567 del 5 maggio 2020, e successive indicazioni regionali per l'ampliamento dell'offerta di testing per Covid-19, pervenute con nota regionale prot. 27102 del 20/01/2022, verranno riconosciute alla Struttura le seguenti tariffe:	
	€ 40,00 per tampone molecolare – 91.12.1_0 VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA RT-PCR) (Inclusa estrazione, amplificazione, rivelazione);	
	€ 13,00 per test rapido di prima generazione per la ricerca dell'antigene SARS – COV 2 – 91.12.M;	
	Per i test molecolari e rapidi effettuati la Struttura garantisce la rendicontazione delle prestazioni erogate attraverso un flusso di specialistica ambulatoriale (SPS) separato da quello normalmente utilizzato per tracciare le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in nome e per conto del SSR e soggette a rimborso, oltre	

all'invio dei flussi informativi regionali e ministeriali.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni rendicontate nelle modalità sopra descritte sono escluse dai tetti di spesa di cui alle vigenti disposizioni e ai relativi oneri si farà fronte con gli oneri derivanti dalle risorse per i finanziamenti della GSA che saranno erogati attraverso Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 4 Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016 fino al 31/03/2022.

Le tariffe di cui sopra saranno corrisposte dall'Azienda U.L.SS., previa emissione di fattura mensile da parte della Struttura.

La fattura dovrà essere intestata a Azienda U.L.SS. 8 Berica, con sede legale in Vicenza (VI), Viale Rodolfi, 37, C.F. e P.IVA N. 02441500242.

Entro i termini su indicati, unitamente alla fattura, la Struttura dovrà far pervenire all'Azienda U.L.SS. i risultati dell'attività e del servizio svolto nel periodo considerato attraverso la rendicontazione analitica delle prestazioni erogate.

Art. 4 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'Erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla normativa vigente statale e regionale di riferimento.

Art. 5 - Responsabilità

La Struttura, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, è responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri provocati da proprio personale nei confronti degli utenti o di terzi durante l'espletamento del servizio e ad essi imputabili.

L'Azienda U.L.SS. resterà estranea a qualsivoglia controversia tra la Struttura ed i pazienti, restando parimenti e in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 1294 c.c., ogni solidarietà passiva tra le Parti in relazione alle obbligazioni verso terzi.

Art. 6 – Durata e recesso

Il presente accordo ha validità fino al 31/03/2022 e decorre dalla data di ultima sottoscrizione.

In caso di valutazione positiva dell'attività svolta dalla Struttura e di disposizioni regionali ulteriori e successive, relative alla copertura degli oneri relativi all'esecuzione di tamponi e test antigenici rapidi da parte di strutture private accreditate oltre il 31/03/2022, la presente Convenzione potrà essere prorogata per il periodo corrispondente al prolungamento.

Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso minimo di 30 gg. dandone comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Art. 7 - Risoluzione

Il presente si risolverà di diritto ex art. 1456 cc nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo o oggettivo prescritto in capo alla Struttura e previamente accertato dall'U.L.SS.,
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni.

L'azienda U.L.SS. si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente specifica del periodo di sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario alla verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto.

L'azienda U.L.SS. si riserva di disporre analogo sospensione qualora ricorrano altri e giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio reso dalla Struttura.

Art. 8 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Art. 9 - Registrazione ed imposta di bollo

1. La presente convenzione:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 assolta in forma virtuale da parte della Struttura con contrassegno n. per un totale di € 32,00;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;
- è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Per SE.FA.MO. S.r.l.

Il Direttore Generale

Il legale rappresentante

(Maria Giuseppina Bonavina)

(Guido Griguol)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 5 "Responsabilità".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Per SE.FA.MO. S.r.l.

Il Direttore Generale

Il legale rappresentante

(Maria Giuseppina Bonavina)

(Guido Griguol)